



LEGA PRO

COMUNICATO N. 102/DIV – 21 GENNAIO 2025

102/352

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 17, 18, 19 e 20 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17, 18, 19 e 20 Gennaio 2025

4^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALCIONE MILANO	PADOVA	0-2
ARZIGNANO V.	TRENTO	1-2
ATALANTA U23	TRIESTINA	3-1
GIANA ERMINIO	RENATE	2-1
LECCO	NOVARA	1-1
LUMEZZANE	UNION CLODIENSE	0-2
PERGOLETTESE	ALBINOLEFFE	1-2
PRO PATRIA	L.R. VICENZA	0-3
PRO VERCELLI	CALDIERO TERME	2-1
VIRTUS VERONA	FERALPISALO'	1-3

GIRONE B

ASCOLI	MILAN FUTURO	2-2
CARPI	VIRTUS ENTELLA	0-3
GUBBIO	PERUGIA	1-0
LEGNAGO SALUS	AREZZO	0-3
PIANESE	PESCARA	3-2
PINETO	TERNANA	1-0
PONTEREDERA	VIS PESARO	0-1
RIMINI	LUCCHESE	0-0
SPAL	SESTRI LEVANTE	1-1
TORRES	CAMPOBASSO	2-1

GIRONE C

ACR MESSINA	CROTONE	0-2
AVELLINO	CAVESE	2-1
AZ PICERNO	CATANIA	1-1
FOGGIA	LATINA	1-0
GIUGLIANO	AUDACE CERIGNOLA	1-3
JUVENTUS NEXT GEN	MONOPOLI	1-0
TRAPANI	TARANTO	3-0
TURRIS	CASERTANA	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

»



GARE DEL 17, 18, 19 e 20 GENNAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premessi che in occasione delle gare della quarta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, PERUGIA, PESCARA, PINETO, LECCO, NOVARA, RIMINI, SPAL, TERNANA, TORRES e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

GARA TRAPANI – TARANTO DEL 18 GENNAIO 2025

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi del Taranto ad integrazione di quelli adottati in data odierna, invita la procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Taranto presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato "Curva Settore Ospiti".

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 6°, al 7° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 51° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 57° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze.

B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l'98%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto e al 25° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato due petardi verso l'esterno, fuori dal recinto di gioco, in prossimità di un campo sportivo adiacente (presso il quale era appena terminata un'altra gara di calcio femminile), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO per avere, i suoi tesserati, causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, e dell'inizio del secondo tempo di due minuti e trenta secondi non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo nonostante i solleciti sia da parte del Commissario di Campo che dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato:

1. dieci seggiolini posti nel Settore Distinti Ospiti a loro riservato;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato:

1. al 70° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte;
2. al 7° al 45° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per tre volte.

B) per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

AVELLINO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

PERGOLETTESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. danneggiato tre seggiolini e divelto un sediolino e due sedute, tutti posti all'interno del Settore Ospiti;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MIGNEMI DAVIDE CARMELO (CAMPOBASSO)

A) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto urlava nei loro confronti cercando di provocare la reazione degli stessi;

B) per essersi trattenuto, nel recinto di gioco, nonostante il provvedimento di espulsione, dal 5° minuto al 18° minuto del secondo tempo, e precisamente alla fine del tunnel che conduce agli spogliatoi per assistere allo svolgimento della gara; al 18° minuto richiamato dal IV Ufficiale rientrava negli spogliatoi;

C) per aver, reiterato il predetto comportamento, in quanto, al 35° minuto del secondo tempo faceva nuovamente accesso nel recinto di gioco e, solo dopo numerosi richiami da parte del IV Ufficiale, al 39° minuto del secondo tempo, abbandonava definitivamente il recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

SUPERBI MATTEO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica, entrava in quella avversaria durante una mass confrontation e aveva un contrasto con tesserati avversari.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

SCOGNAMIGLIO GENNARO

(GIUGLIANO)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, usciva dall'area tecnica e si avvicinava a quest'ultimo per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALDINI SILVIO

(PESCARA)

A) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale e gli mostrava l'immagine di un episodio sul cellulare contestando il loro operato e proferendo nei loro confronti frasi ingiuriose e irrispettose;

B) per avere, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in segno di protesta, lanciava il cellulare verso la Tribuna Sud occupata dai sostenitori avversari che colpiva la rete metallica di recinzione e, rimbalzando, cadeva per terra all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze;

C) per avere nuovamente tenuto, al termine della gara, una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si presentava presso lo spogliatoio degli arbitri e proferiva nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE SIMONE DOMENICO

(CAMPOBASSO)

A) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato;

B) per essersi trattenuto, nonostante il provvedimento di espulsione, nel recinto di gioco e precisamente alla fine del tunnel che conduce agli spogliatoi per assistere allo svolgimento della gara e per avere, al 23° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive e irrispettose rivolte all'indirizzo di persone presenti sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CORTIULA LEONARDO (TRIESTINA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, proferiva frasi offensive nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO (MILAN FUTURO)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)

A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un sostenitore avversario, in quanto proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa;

B) per avere, al 3° minuto di recupero del secondo tempo, reiterato il proprio comportamento nei confronti del medesimo sostenitore.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTRADA MARIO (GIUGLIANO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto dissentiva nei suoi confronti per contestarne l'operato e sferrava un colpo a mano aperta contro la propria panchina.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

NARDINI MAURO (PESCARA)

A) per avere, al 26° minuto del tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri e pronunciava frasi ingiuriose nei loro confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e espressioni blasfeme.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggintiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il braccio destro disteso e con la mano aperta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).

GALA ANTONIO (MILAN FUTURO)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all'altezza del petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STABILE GIACOMO (ALCIONE MILANO)

per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALDEGHERI LORENZO (CALDIERO TERME)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).

CALABRESE BERNARDO (CAMPOBASSO)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SCORZA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)

TORRASI EMANUELE (PERUGIA)

BONETTI ANDREA (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)

DI STEFANO LORENZO (CAMPOBASSO)

FELLA GIUSEPPE (CAVESE)

PIANA LUCA (CAVESE)

CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)

ODJER MOSES (PIANESE)

CAVALLI TOMMASO (PRO PATRIA)

COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)

MEGELAITIS LINAS (RIMINI)

BASSOLI ALESSANDRO (SPAL)

ROMEO FEDERICO (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CALDORE MARCO (GIUGLIANO)

VONA EDOARDO (LATINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NDIR MAME ASS (ACR MESSINA)

GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE)

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)

BENEDETTI GIACOMO (ARZIGNANO V.)

LANZI EDDY (CALDIERO TERME)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

BOCIC MILOS (LATINA)

IMPROTA RICCARDO (LATINA)

BARTESAGHI DAVIDE (MILAN FUTURO)

FALL MBARICK	(MILAN FUTURO)
CRISTALLO CLAUDIO	(MONOPOLI)
VALENTI BRUNO	(MONOPOLI)
FAEDO CARLO	(PADOVA)
GAMBALE DIEGO	(PINETO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(PINETO)
SALA MATTIA	(PONTEREDERA)
D'ORAZIO LUDOVICO	(SPAL)
MORRONE BIAGIO	(TURRIS)
MEHIC DINO	(VIRTUS VERONA)
PAGLIUCA MATTIA	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO	(AVELLINO)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
FUSI PIETRO	(PADOVA)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
LADINETTI RICCARDO	(PONTEREDERA)
PRETATO MATTIA	(PONTEREDERA)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MASELLI SERGIO	(AZ PICERNO)
ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

INVERNIZZI ANDREA	(ALCIONE MILANO)
FALASCA MATTEO	(CASERTANA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
ZALLU FRANCESCO	(GUBBIO)
LAEZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
MARTIC MANUEL	(LECCO)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
VALZANIA LUCA	(PESCARA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO V.)
BANDO AUGUSTO	(ASCOLI)
FORTE FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
SERRA ANTONELLO	(CAMPOBASSO)
CASARINI FEDERICO	(CARPI)
PANELLI TOMMASO	(CARPI)
GATTI RICCARDO	(CASERTANA)

PROIA FEDERICO	(CASERTANA)
VITALE GAETANO	(CAVESE)
ARMINI NICOLO	(CROTONE)
SILVESTRO ALESSANDRO	(FOGGIA)
PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
FRANCHINI SIMONE	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
PESCHETOLA LORENZO	(LEGNAGO SALUS)
MAGNI VITTORIO	(MILAN FUTURO)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
COCCOLO LUCA	(PRO PATRIA)
ANTON ANDREI ANTONIO	(PRO VERCELLI)
AWUA THEOPHILUS	(SPAL)
ZAMMARINI ROBERTO	(SPAL)
CICERELLI EMANUELE PIO	(TERNANA)
HRAIECH SABER	(TRAPANI)
GUIU VILANOVA BERNAT	(VIRTUS ENTELLA)
VUKOVIC ANTE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RICORDI TOMMASO	(ALBINOLEFFE)
CASSA FEDERICO	(ATALANTA U23)
ACHIK ISMAIL	(AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO	(CASERTANA)
DE ROSE FRANCESCO	(CATANIA)
RAVEYRE NOAH JOSEPH GUY	(MILAN FUTURO)
SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(MONOPOLI)
COLOMBO MATTEO	(PIANESE)
BERETTA GIACOMO	(PRO PATRIA)
PINO EMILIANO	(PRO VERCELLI)
CALI' MICHELE	(RENATE)
PRIMASSO ANDREA	(SESTRI LEVANTE)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)
TONETTO MATTIA	(TRIESTINA)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
RONCO DIEGO	(VIRTUS VERONA)


AMMONIZIONE (I INFR)

FORTE FRANCESCO	(ASCOLI)
PARDEL PIOTR MICHAL	(ATALANTA U23)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(AVELLINO)
PAREIKO DANIIL	(CASERTANA)
SANNIPOLI DANIEL	(CAVESE)
VENTURI GIACOMO	(GUBBIO)
TURICCHIA RICCARDO	(JUVENTUS NEXT GEN)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
GRASSINI DAVIDE	(LECCO)
DERATTI JACOPO	(LUMEZZANE)
MOSCATI MARCO	(LUMEZZANE)
VARAS MARCILLO JONNATHAN	(PADOVA)
KEVIN	

MEAZZI LORENZO
INGROSSO GIANMARCO
CONTALDO FRANCESCO
ELEUTERI ALESSANDRO
PETROVIC TOMI
IMPARATO CARMINE
AGOSTI THOMAS

(PESCARA)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(TRENTO)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 21 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani